

Consiglio di Stato sentenza n. 4509 del 2012

[ECLI:IT:CDS:2012:4509SENT](#) 

Massima

 Generata da Simpliciter

I master rilasciati dalle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati ai corrispondenti titoli universitari ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, devono essere valutati ai fini delle graduatorie di terza fascia del personale docente della scuola primaria, a prescindere dalla natura giuridica dell'istituto che li ha rilasciati, purché si tratti di un'istituzione autorizzata dal Ministero competente all'attivazione di tali corsi di perfezionamento o specializzazione. L'equipollenza tra i titoli accademici rilasciati dalle Università e quelli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti comporta che entrambi debbano essere considerati validi ai fini della valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie di merito, in applicazione del principio di parità di trattamento tra i diversi percorsi formativi di livello universitario. Pertanto, il mancato riconoscimento del master conseguito presso un'Accademia di Belle Arti, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio nella graduatoria di terza fascia, costituisce un'illegittima disparità di trattamento rispetto ai titoli universitari, in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. L'Amministrazione è tenuta a valutare il master conseguito presso l'Accademia di Belle Arti, attribuendo il punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli, in quanto titolo equipollente a quelli rilasciati dalle Università, indipendentemente dalla natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato, purché quest'ultimo sia stato autorizzato dal Ministero competente all'attivazione di tali corsi.